

Da quanto evidenziato nella tabella, si rileva che il tasso di copertura della dotazione organica pur quasi raddoppiato dal primo all'ultimo esercizio registra ancora, a fine 2002, un valore non elevato (75% dell'organico).

Tale insufficiente copertura della dotazione organica non ha però inciso sugli indici di produttività che anzi - come ebbe a rilevare la Commissione Parlamentare di Controllo sull'attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale nella propria relazione al Parlamento, riferita al periodo 1994-1997 sull'Enpav - hanno toccato *"valori relativamente elevati se confrontati con il valore medio degli altri Enti privati monitorati"* passando nel periodo esaminato, dal 283% nel 1994 al 345% nel 1996".

Il rapporto di lavoro del personale dell'ENPAV regolato, prima della privatizzazione, dalla normativa concernente gli enti del parastato, è stato poi disciplinato, una volta intervenuta la trasformazione, in ente privato, dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti degli enti privatizzati, nonché dalla contrattazione aziendale.

Nel periodo in esame si sono succeduti i seguenti contratti.

A giugno 1996 è stato sottoscritto il 1° Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, con decorrenza 1 gennaio 1996 e durata, per la parte normativa, fino al 31 dicembre 1999 e, per la parte economica, fino al 31 dicembre 1997.

Il primo rinnovo biennale economico è avvenuto il 7 maggio 1998, riguardante il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 ed ha previsto un aumento percentuale dei valori tabellari del 3,3%.

Il secondo Contratto Collettivo di Lavoro, stipulato il 23 luglio 2001, ha validità normativa dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2002 ed ha previsto un aumento percentuale del 4,9%.

Conseguentemente alla sottoscrizione dei contratti collettivi, l'Enpav, in sede di contrattazione di II livello, ha sottoscritto il 25 settembre 1997 il 1° Contratto Integrativo Aziendale con validità giuridica dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2000 e con validità economica dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998. Tacitamente rinnovato fino al 31.12.2002.

Riguardo al rapporto tra la spesa per il personale ed i ricavi e i costi va evidenziato che essa, raggiungendolo nell'ultimo esercizio in esame l'importo di € 2.005.920,52 ha inciso per il 4,9% sui primi (ammontanti ad € 41.456.962,19) e per il 6,7% sui secondi (pari ad € 31.732.698,89).

5. COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO AUTONOMO

Trattasi di somme erogate per consulenze legali, notarili, amministrative e tecniche, nonché dei corrispettivi liquidati alla società incaricata della revisione dei bilanci.

L'onere per detti compensi ha avuto un andamento oscillante nel periodo 1995-2000 (con una punta massima mgl di € 249 nel 1996 e minima con mgl di € 117 nel 1999) ed una consistente crescita negli ultimi due esercizi (mgl di € 276 nel 2001 e 288 nel 2002).

6. GLI ISCRITTI ALL'ENTE

A norma della L. n. 136/1991, interpretata autenticamente dalla L. n. 537/1993, il regime di iscrizione all'ENPAV è il seguente.

L'iscrizione è obbligatoria per i Veterinari iscritti agli Albi professionali che:

- a) esercitano, anche in modo non esclusivo, la libera professione;
- b) svolgono attività professionale come lavoratori autonomi convenzionati con associazioni, Enti o soggetti pubblici o privati;
- c) si sono iscritti per la prima volta all'Albo professionale in data antecedente al 27 aprile 1991, data di entrata in vigore della legge n. 136/1991.

L'iscrizione è facoltativa per i veterinari iscritti per la prima volta all'Albo professionale in data successiva al 27 aprile 1991 e che esercitano esclusivamente attività di lavoro dipendente o autonomo per le quali siano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

L'obbligo di iscrizione e di contribuzione per coloro che vi erano tenuti in base alla normativa vigente anteriormente alla legge di riforma del 1991 è stato giudicato legittimo dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 88 del 1995 e n. 248 del 1997.

A seguito di tali pronunzie l'ENPAV ha proceduto al recupero dei contributi dovuti dai veterinari interessati, maggiorati di sanzioni ed interessi di mora, attraverso l'iscrizione a ruolo degli stessi.

Tale recupero è stato completato nell'anno 1996.

7. LA CONTRIBUZIONE

In base alla nuova disciplina regolamentare sulla previdenza l'importo della contribuzione minima a carico dei veterinari iscritti all'Ente, viene annualmente rivalutato in base all'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.

Si distinguono tre tipologie di contributi:

- il contributo soggettivo,
- il contributo integrativo,
- il contributo di indennità di maternità.

I veterinari che esercitano la libera professione sono tenuti al versamento di:

a) un **contributo soggettivo nella misura del:**

- **10%** da applicare sul reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente e dichiarato ai fini IRPEF, fino ad un massimale rivalutato annualmente in relazione alle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT;
- **3%** sulla quota di reddito eccedente il predetto massimale;

b) un **contributo integrativo nella misura del 2% del volume di affari.**

In ordine al contributo integrativo del 2%, l'Ente si è attivato ai fini della corretta applicazione attraverso circolari esplicative ed iniziative legali².

Con circolare 9 novembre 1999 lo stesso Ministero della Salute (ex Sanità), emanata su sollecitazione dell'Ente, ha definitivamente chiarito gli aspetti relativi alla corretta applicazione del contributo in questione, impartendo precise direttive alle Amministrazioni interessate (AA.SS.LL., Università, Istituti Zooprofilattici, etc.).

² Per quanto concerne il contenzioso, si sono concluse le cause pendenti con l'Università di Milano e con "l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie", attraverso la sottoscrizione dei rispettivi verbali di conciliazione, con i quali le suddette Istituzioni si sono impegnate ad applicare il contributo del 2% per il futuro e a versare all'Ente un quantum (pari ad Euro 15.000,00 per l'Università di Milano e ad Euro 124.026,00 per "l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie") per sanare il debito contributivo relativo agli anni pregressi. Tali somme sono state incassate dall'Ente nell'anno 2003.

Il Tribunale di Roma ha emesso sentenze di primo grado di accoglimento dei ricorsi proposti dall'Enpav per il riconoscimento dell'obbligo dell'applicazione del contributo integrativo del 2% da parte di alcune AA.SS.LL. della Regione Emilia Romagna a far data dal 1° gennaio 1992 (Bologna 05, Bologna 06, Bologna 07, Bologna 08: sentenza n. 1367 del 28 ottobre 2003; Modena, Piacenza, Ravenna, Rimini, Reggio Emilia, Ferrara: sentenza n. 1325 del 28 ottobre 2003; Cesena: sentenza n. 26025 del 27 novembre 2003).

Si riportano di seguito due tabelle che mostrano la composizione e la variazione degli iscritti nonché l'evoluzione del rapporto tra iscritti e pensionati nell'arco temporale 1995 - 2002.

ISCRITTI DISTINTI PER SESSO E TASSO DI CRESCITA IN VALORE ASSOLUTO ED IN PERCENTUALE

Anno	Iscritti			Tasso di crescita in valore assoluto	Tasso di crescita in percentuale
	M	F	M+F		
1995	12.401	3.465	15.866	377	2,43
1996	12.605	3.820	16.425	559	3,52
1997	12.722	4.071	16.843	418	2,54
1998	13.022	4.422	17.444	601	3,57
1999	13.292	4.819	18.111	667	3,82
2000	13.568	5.186	18.754	643	3,55
2001	13.980	5.786	19.766	1.012*	5,39
2002	14.233	6.290	20.523	757	3,83

* Il sistema della riscossione a mezzo cartella esattoriale, vigente fino all'anno 2001, imponeva la consegna dei ruoli al Consorzio Nazionale Concessionari entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Il numero degli iscritti dichiarati ad esempio nell'anno 2000 si riferisce, pertanto, al numero dei contribuenti risultanti dai ruoli predisposti dall'Ente nel mese di novembre 2000 per l'emissione delle cartelle esattoriali in pagamento nell'anno 2001.

Il passaggio alla riscossione diretta dei contributi ha permesso uno slittamento di quattro mesi di tutte le elaborazioni necessarie per la richiesta dei contributi, consentendo quindi all'Ente di dichiarare, per l'anno 2001, il numero delle iscrizioni pervenute fino al 31 marzo 2002 anziché al 30 novembre 2001.

Si evidenzia, pertanto, che esclusivamente per l'anno di transizione 2001, il numero dei nuovi iscritti si riferisce a tutte le prime iscrizioni pervenute all'Ente nel lasso temporale novembre 2000 - marzo 2002.

RAPPORTO TRA ISCRITTI E PENSIONATI

Anno	Numero Iscritti	Numero Pensionati	Differenza	Rapporto
1995	15.866	6.228	9.638	2,548
1996	16.425	6.336	10.089	2,592
1997	16.843	6.355	10.488	2,65
1998	17.444	6.311	11.133	2,764
1999	18.111	6.329	11.782	2,862
2000	18.754	6.253	12.501	2,999
2001	19.766	6.244	13.522	3,166
2002	20.523	6.171	14.352	3,326

L'ultima tabella evidenzia che il rapporto iscritti/pensionati ha registrato una lieve ma continua crescita nel tempo ed è pari nel 2002 ad oltre tre iscritti per ogni pensionato.

Nel periodo oggetto del referto va evidenziato: sia il dato positivo rappresentato da un evidente incremento degli iscritti attivi (+29,35%), sia il decremento dei pensionati (-0,92%).

L'art. 8 della legge 6.10.1967, n. 949 attribuisce all'ENPAV la facoltà di nominare ispettori al fine di eseguire accertamenti finalizzati al riscontro di eventuali evasioni ed irregolarità nell'applicazione delle leggi e regolamenti che disciplinano l'Ente.

In attuazione di tale disposizione normativa l'Assemblea Nazionale dei Delegati del 24 giugno 2000 ha approvato il regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del "Servizio Ispettivo e di Vigilanza", regolamento approvato con Decreto Interministeriale del 4 aprile 2001.

Il sistema di riscossione dei contributi, a mezzo ruoli esattoriali, ha comportato notevoli oneri per l'Ente dovuti, sia all'incidenza del costo del compenso di riscossione a carico dell'Ente, ai sensi dell'art. 61, comma 5, del DPR 28.01.1988, n. 43, sia all'entità delle spese per la meccanizzazione dei ruoli e dei relativi riassunti; inoltre, la riforma del sistema di riscossione ha definitivamente abolito l'obbligo del "non riscosso come riscosso" determinando quindi il versamento da parte dei Concessionari delle sole somme effettivamente versate dai contribuenti.

Al fine di ridurre tali oneri e di semplificare e rendere più efficiente il servizio, il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 20 comma 8 della l. 12 aprile 1991, n. 136 (di riforma dell'ENPAV), ha deliberato, in data 24 maggio 2001, l'adozione, a decorrere dal 2002, del sistema di riscossione diretta dei contributi mediante appositi avvisi (M.A.V.) o a mezzo di bollettini bancari emessi dall'Istituto Tesoriere.

La citata delibera è stata approvata dal Ministero per il Lavoro e per le Politiche Sociali con nota dell'8 agosto 2002.

8. LE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

In ordine alle prestazioni erogate dall'ENPAV va innanzitutto evidenziato che nel corso del periodo in esame l'Ente, tenendo conto delle proiezioni del primo bilancio tecnico redatto, ha introdotto modifiche ed integrazioni alla normativa vigente, al fine di mantenere nel lungo periodo l'equilibrio di bilancio a garanzia degli attuali iscritti e pensionati, ma anche delle future generazioni. Tali interventi correttivi deliberati dall'Assemblea dei Delegati in data 26 giugno 1999 e 24 giugno 2000, sono stati approvati con decreto interministeriale del 4 aprile 2001 e riguardano:

8.1 PENSIONE DI VECCHIAIA

- a) Elevazione dell'arco temporale di riferimento per la determinazione della pensione calcolato sui migliori venticinque redditi professionali dichiarati dall'iscritto nei 30 anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

Al fine di tutelare i diritti acquisiti, la legge n. 335/1995 ha previsto l'applicazione del principio del "pro rata temporis", in base al quale il calcolo della pensione deve essere effettuato secondo le due normative succedutesi nel tempo ed in relazione all'anzianità maturata sotto il vigore di ciascuna di esse.

Pertanto, finché le modifiche regolamentari introdotte dall'Ente non andranno "a regime", l'importo della pensione sarà il risultato della somma di due quote: l'una calcolata in base ai criteri previsti dalla disciplina vigente fino ad aprile 2001, l'altra risultante dall'applicazione dei nuovi criteri entrati in vigore a partire da maggio 2001.

Ai fini del raggiungimento dei venticinque anni per il calcolo della media reddituale, si applica la tabella sotto riportata (art. 21, comma 3, regolamento di attuazione dello statuto) riferita all'anno di maturazione del diritto a pensione:

anno 2000	13	su	18 anni
anno 2001	16	su	21 anni
anno 2002	18	su	23 anni
anno 2003	20	su	25 anni
anno 2004	22	su	27 anni
anno 2005	25	su	30 anni

b) Modificazione delle percentuali di redditività per il calcolo della pensione:

- 1,8% per il reddito fino a € 15.493,70;
- 1,54% per lo scaglione di reddito compreso tra € 15.493,70 e € 23.240,56;
- 1,29% per lo scaglione di reddito compreso tra € 23.240,56 e € 27.191,45;
- 1,03% per il reddito compreso tra € 27.191,45 e € 28.301,830.

8.2 PENSIONE DI ANZIANITÀ

Sono stati previsti dei coefficienti di riduzione della pensione di anzianità nelle misure percentuali di seguito indicate, con esclusione di coloro che accedono al trattamento pensionistico con 40 anni di iscrizione e contribuzione:

<i>Anni di effettiva Iscrizione e Contribuzione all'ENPAV</i>	<i>Coefficiente di Riduzione</i>
35	15%
36	12%
37	9%
38	6%
39	3%
40 ed oltre	0%

Il Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza alla nuova disciplina contenuta nell'art.59, commi 6-8, della Legge 449/97, riguardante i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione di anzianità, nonché la dilazione dei termini di accesso alla pensione stessa, con deliberazione n.11 del 27 marzo 1998, ha modificato i requisiti di età ed effettiva iscrizione e contribuzione per il riconoscimento della pensione di anzianità nei seguenti termini:

- 35 anni di anzianità contributiva ed almeno 58 anni di età;
oppure
- 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall'età anagrafica.

In via transitoria per il triennio 1998/2000 i requisiti sono:

- 35 anni di anzianità contributiva ed almeno 57 anni di età;
oppure
- 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall'età anagrafica.

L'erogazione della pensione è stata scadenzata secondo i termini di accesso (cd. finestre di accesso) di cui alla legge 449/97.

8.3 SUPPLEMENTI QUADRIENNALI DELLA PENSIONE

I soggetti titolari di pensione di vecchiaia, i quali proseguano l'esercizio della professione, hanno diritto ad un supplemento di pensione al compimento di ogni quadriennio di iscrizione e contribuzione, decorrente dal pensionamento.

Il regime normativo precedente, invece, prevedeva tale supplemento con scadenza biennale.

8.4 RISCATTO DEGLI ANNI DI LAUREA E DEL SERVIZIO MILITARE

Tale facoltà è stata introdotta ex novo (art. 16 del regolamento di attuazione allo statuto) ed è stata compiutamente disciplinata dal "regolamento per il riscatto degli anni di laurea e del servizio militare", deliberato dall'Assemblea dei Delegati del 24 novembre 2001, approvato con nota interministeriale dell'8 agosto 2002.

Il riscatto determina un incremento dell'anzianità di iscrizione e contribuzione che verrà incluso nel calcolo della futura pensione; ciò comporta il pagamento della riserva matematica, onere necessario a garantire la copertura assicurativa del periodo riscattato.

I presupposti per esercitare tale facoltà sono:

- iscrizione all'Ente al momento della presentazione della domanda;
- anzianità di iscrizione e contribuzione per un periodo, anche discontinuo, di cinque anni;
- regolarità della posizione contributiva;
- assenza, nei periodi oggetto di riscatto, di altra copertura previdenziale conseguente ad attività lavorativa o ad altro riscatto già effettuato presso diversa gestione previdenziale.

8.5 COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE ALL'ENTE: SANZIONI – CONTROLLI

Nuove sanzioni sono previste per coloro che non ottemperano all'obbligo della comunicazione all'Enpav dei redditi professionali, nel caso in cui le dichiarazioni fiscali non siano state presentate o siano risultate negative.

Costoro sono tenuti a versare all'Ente una penalità pari al 30% del contributo soggettivo minimo previsto per l'anno solare in cui la comunicazione doveva essere inviata. Tale penalità si riduce della metà se la comunicazione è fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine.

8.6 PENSIONE DI INVALIDITÀ

E' previsto l'obbligo di versare i contributi soggettivi, anche minimi, per i pensionati di invalidità che abbiano proseguito l'esercizio della professione affinché, al momento della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità possano chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di attuazione dello statuto in sostituzione della pensione d'invalidità.

8.7 RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI

L'Assemblea Nazionale dei Delegati del 24 giugno 2000 ha deliberato che:

"Il Consiglio di Amministrazione può, con delibera motivata, escludere o limitare temporaneamente l'applicazione del meccanismo di perequazione automatica di cui ai precedenti commi".

8.8 MUTUI IPOTECARI

Con apposito regolamento, deliberato, in attuazione dell'art. 40 dello Statuto, dall'Assemblea Nazionale dei Delegati in data 16 giugno 2001 ed approvato con Decreto Interministeriale del 29 gennaio 2002, è stata disciplinata la facoltà, per gli Iscritti all'Ente in regola con la contribuzione e con un'anzianità di iscrizione di almeno tre anni consecutivi, di richiedere mutui ipotecari all'ENPAV.

9. LA GESTIONE PREVIDENZIALE

L'Ente assicura il trattamento previdenziale alla categoria dei veterinari, ai sensi della legge 12 aprile 1991, n. 136 e della normativa statutaria e regolamentare.

I requisiti necessari per il conseguimento di varie tipologie di trattamento pensionistico sono di seguito specificati.

PENSIONE DI VECCHIAIA E ANZIANITÀ

<i>Tipologia</i>	<i>Requisiti</i>	<i>Cancellazione dall'Albo professionale</i>	<i>Riduzioni della pensione</i>	<i>Supplementi quadriennali</i>
<i>Vecchiaia</i>	■ <i>Almeno 30 anni di iscrizione e contribuzione</i> ■ <i>65 anni di età</i>	<i>Non obbligatoria</i>	<i>Nessuna</i>	<i>In misura percentuale sul reddito professionale dichiarato post-pensionamento</i>
<i>Anzianità</i>	■ <i>Almeno 35 anni di iscrizione e contribuzione</i> ■ <i>Almeno 58 anni di età oppure</i> ■ <i>40 anni di iscrizione e contribuzione a prescindere dall'età</i>	<i>Obbligatoria</i>	35 anni 15% 36 12% 37 9% 38 6% 39 3% 40 ed oltre 0%	<i>Non previsti</i>

PENSIONE DI INABILITÀ ED INVALIDITÀ

<i>Tipologia</i>	<i>Requisiti</i>	<i>Cancellazione dall'Albo</i>	<i>Misura della pensione</i>	<i>Diritto alla trasformazione in pensione di vecchiaia o di anzianità</i>
<i>Inabilità</i>	■ <i>Totale e permanente inabilità professionale</i> ■ <i>Almeno 5 anni di iscrizione</i>	<i>Obbligatoria</i>	<i>100%</i>	<i>Non Previsto</i>

- PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

Spetta ai superstiti dei veterinari che, al momento del decesso, erano titolari di pensione di vecchiaia, anzianità, invalidità, inabilità.

- PENSIONE INDIRETTA

Spetta ai superstiti dei veterinari che, al momento del decesso, non erano titolari di pensione, ed avevano almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione all'Ente.

I dati ritenuti più significativi concernenti i trattamenti pensionistici erogati dall'ENPAV nel periodo considerato sono riportati nelle tabelle seguenti

VARIAZIONE QUANTITATIVA DELLE PENSIONI DISTINTE PER TIPOLOGIA

Anni	Numero pensioni					Variazione sull'anno precedente	
	Vecchiaia	Anzianità	Ina./Inv.	Superstiti	Totale	Numerica	Percentuale
1995	3.595	99	104	2.430	6.228	+ 207	3,44
1996	3.591	125	109	2.511	6.336	+ 108	1,73
1997	3.533	139	117	2.566	6.355	+ 19	0,3
1998	3.446	141	115	2.609	6.311	- 44	-0,69
1999	3.373	152	108	2.696	6.329	+ 18	0,29
2000	3.240	159	112	2.742	6.253	- 76	-1,2
2001	3.138	188	112	2.806	6.244	- 9	-0,14
2002	3.020	205	119	2.827	6.171	- 73	-1,17

IMPORTI DELLE PENSIONI DISTINTE PER TIPOLOGIA

Anno	Importi pensione (in euro)				
	Vecchiaia	Anzianità	Inv/Ina	Superstiti	Totale
1995	11.048.141,15	660.792,52	199.359,86	1.904.336,56	13.812.630,09
1996	13.073.613,35	889.990,29	306.337,23	2.687.168,74	16.957.109,61
1997	13.918.687,42	1.066.566,09	319.969,83	2.933.056,73	18.238.280,07
1998	14.117.550,63	1.043.853,22	372.581,86	3.289.016,47	18.823.002,18
1999	14.656.003,16	1.106.356,36	408.417,69	3.394.399,77	19.565.176,98
2000	14.711.644,96	1.184.845,88	446.604,36	3.650.935,01	19.994.030,21
2001	14.819.886,18	1.354.905,33	474.271,43	4.013.934,88	20.662.997,82
2002	15.233.484,28	1.525.085,21	539.265,86	4.339.987,47	21.637.822,82

**IMPORTI DELLE PENSIONI E TASSO DI CRESCITA IN VALORE ASSOLUTO ED IN PERCENTUALE
(in euro)**

Anno	Importo totale pensioni	Tasso di crescita in valore assoluto	Tasso di crescita in %
1995	13.812.630,09	2.546.599,29	22,6
1996	16.957.109,61	3.144.479,52	22,77
1997	18.238.280,07	1.281.170,46	7,56
1998	18.823.002,18	584.722,11	3,21
1999	19.565.176,98	742.174,80	3,94
2000	19.994.030,21	428.853,23	2,19
2001	20.662.997,82	668.967,61	3,35
2002	21.637.822,82	974.825,00	4,72

**RAPPORTO TRA IMPORTO CONTRIBUTI ED IMPORTO PENSIONI
(IN MILIONI DI EURO)**

Anno	Importo contributi	Importo pensioni	Differenza	Rapporto
1995	36,44	13,81	22,63	2,64
1996	29,13	16,96	12,17	1,72
1997	26,76	18,24	8,52	1,47
1998	28,61	18,82	9,79	1,52
1999	30,83	19,56	11,27	1,58
2000	33,21	19,99	13,22	1,66
2001	34,34	20,66	13,68	1,66
2002	37,36	21,64	15,72	1,73

INCIDENZA DELLE VARIE TIPOLOGIE DI PENSIONE SUL TOTALE ANNUO

Tipologia	1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002	
	N.	Incid. %	N.	Incid. %	N.	Incid. %	N.	Incid. %	N.	Incid. %	N.	Incid. %	N.	Incid. %	N.	Incid. %
Vecchiaia	3.595	57,72	3.591	56,68	3.533	55,59	3.446	54,6	3.373	53,29	3.240	51,82	3.138	50,26	3.020	48,94
Anzianita'	99	1,59	125	1,97	139	2,19	141	2,23	152	2,4	159	2,54	188	3,01	205	3,32
Ina/Inv.	104	1,67	109	1,72	117	1,84	115	1,82	108	1,71	112	1,79	112	1,79	119	1,93
Superstiti	2.430	39,02	2.511	39,63	2.566	40,38	2.609	41,34	2.696	42,6	2.742	43,85	2.806	44,94	2.827	45,81
Totale	6.228	100	6.336	100	6.355	100	6.311	100	6.329	100	6.253	100	6.244	100	6.171	100
Dirette	3.798	60,98	3.825	60,37	3.789	59,62	3.702	58,66	3.633	57,4	3.511	56,15	3.438	55,06	3.344	54,19
Superstiti	2.430	39,02	2.511	39,63	2.566	40,38	2.609	41,34	2.696	42,6	2.742	43,85	2.806	44,94	2.827	45,81
Totale	6.228	100	6.336	100	6.355	100	6.311	100	6.329	100	6.253	100	6.244	100	6.171	100

Dall'ultima tabella risulta che il numero delle pensioni di vecchiaia, aventi il maggior peso sulla spesa previdenziale complessiva, è continuamente diminuito

mentre costante è stato l'aumento del numero delle pensioni ai superstiti sino a raggiungere nel 2002 un'incidenza del 46% sul totale dei trattamenti pensionistici.

Le pensioni di anzianità, istituite con la legge di riforma dell'Enpav n.136/91, sebbene presentino un trend crescente, tuttavia, rappresentano un numero esiguo ed hanno quindi una limitata incidenza, sia sul totale delle pensioni erogate (3,32%), sia sulla spesa previdenziale complessiva (7% circa).

Pertanto, dal 1995 fino ad oggi le pensioni dirette nel complesso hanno subito una flessione costante e continua, contrariamente, invece, a quelle indirette e di reversibilità che acquistano un peso costantemente maggiore sul totale delle prestazioni erogate.

In riferimento all'incidenza sull'onere previdenziale si evidenzia che nell'anno 2002 le pensioni di vecchiaia costituiscono circa il 71% del costo complessivo, quelle indirette circa il 20%.

10. ALTRE PRESTAZIONI OBBLIGATORIE**- INDENNITÀ DI MATERNITÀ**

L'indennità di maternità, che l'ENPAV è tenuto ad erogare ai sensi della l. 379/1990, spetta per i periodi di gravidanza e puerperio, comprendenti i due mesi antecedenti la data del parto o dell'adozione ed i tre mesi successivi, alle iscritte all'Ente che non abbiano diritto ad usufruire di tale indennità da parte di altre gestioni previdenziali.

L'indennità, viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del reddito professionale denunciato ai fini fiscali dall'interessata nel primo anno precedente a quello della domanda.

- INDENNITÀ DI MATERNITÀ -

Anno	Numero	Variazione	%	Importo in lire	Variazione in lire	Importo in euro	Variazione in euro	%
1995	171	28	19,58	1.141.515.012	244.140.280	589.543,30	126.087,93	27,21
1996	168	-3	-1,75	1.187.790.426	46.275.414	613.442,56	23.899,26	4,05
1997	198	30	17,86	1.397.330.906	209.540.480	721.661,19	108.218,63	17,64
1998	200	2	1,01	1.442.496.494	45.165.588	744.987,27	23.326,08	3,23
1999	239	39	19,5	1.799.787.722	357.291.228	929.512,79	184.525,52	24,77
2000	242	3	1,26	1.972.319.281	172.531.559	1.018.617,90	89.105,11	9,59
2001	283	41	16,94	2.241.895.999	269.576.718	1.157.842,66	139.224,76	13,67
2002	252	-31	-10,95	1.972.550.413	-269.345.586	1.018.737,27	-139.105,39	-12,01
	2.167			14.053.060.985				

- INTEGRAZIONE AL MINIMO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO

In applicazione della legge 29 dicembre 1988, n. 544, il trattamento pensionistico mensile corrisposto dall'ENPAV è integrato, a domanda, fino a concorrenza della misura del trattamento mensile minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, a favore di coloro che non posseggano redditi di importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo stesso, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno, sempreché non usufruiscano d'integrazione al minimo su altro trattamento pensionistico.

11. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Le prestazioni di natura assistenziale previste dallo statuto e dal regolamento sono di seguito elencate.

- PROVVIDENZE STRAORDINARIE

Agli iscritti, che colpiti da infortunio o malattia o da eventi di particolare gravità versino in precarie condizioni economiche, ai beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata dall'Ente, ai superstiti che si trovino in particolari condizioni di bisogno, nonché a coloro che abbiano contribuito o contribuiscano all'Ente ai sensi degli artt. 6 e 7 del regolamento in vigore, ed ai loro familiari, possono essere concesse indennità una tantum o provvidenze a carattere continuativo.

Le erogazioni devono essere contenute entro i limiti di uno stanziamento annuo disposto dal Consiglio di Amministrazione in ciascun esercizio senza turbamento dell'equilibrio tecnico del trattamento previdenziale e, comunque, entro il limite dell'1 per cento delle entrate correnti, quali risultano dal Bilancio preventivo di ciascun esercizio finanziario.

- SUSSIDI PER MOTIVI DI STUDIO

Entro i limiti dello stanziamento per prestazioni assistenziali di cui all'articolo 39, comma 2 del regolamento, l'Ente istituisce ed eroga annualmente sussidi per motivi di studio ai figli degli iscritti, nonché di coloro che abbiano contribuito o contribuiscano all'Ente ai sensi del precedente art. 7, in relazione allo stato di bisogno ed ai meriti scolastici relativi alla frequenza:

- degli anni successivi al conseguimento del diploma di scuola media inferiore e precedenti l'ultimo di istruzione media superiore;
- dell'ultimo anno di istruzione media superiore che abbia comportato il conseguimento del diploma od il superamento degli esami di maturità;
- di facoltà universitarie per la durata legale dei relativi corsi.